



COMUNE di SCHIO

PROVINCIA DI VICENZA



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. I-000289

REGOLAMENTO IN

MATERIA DI

INQUINAMENTO ACUSTICO

(Legge 447/95, art. 6)

**Approvato con Deliberazione Consiliare n. 158 del 10 dicembre 2007 e modificato
con Deliberazione Consiliare n. 106 del 30 novembre 2009**

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 Classificazione acustica e limiti di rumore.....	4
Art. 3 Impianti a Ciclo Continuo.....	4
TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI.....	5
Art. 4 Definizione.....	5
Art. 5 Piani aziendali di risanamento acustico.....	5
Art. 6 Valutazione previsionale di impatto acustico.....	6
Art 7. Valutazione previsionale di clima acustico.....	8
TITOLO III ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	10
Art. 8 Definizioni	10
Art. 9 Deroghe semplificate.....	11
<i>9.1.Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....</i>	<i>11</i>
<i>9.2.Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A: piazzale pubblici spettacoli e area concerti</i>	<i>12</i>
<i>9.3.Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.</i>	<i>13</i>
<i>9.4. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto durante la notte di capodanno.....</i>	<i>14</i>
Art. 10 Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.9 del Regolamento (deroghe ordinarie).....	15
Art. 11 Esibizioni con musica dal vivo all'interno di pubblici esercizi.....	15
TITOLO IV ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	16
Art. 12 Allarmi acustici.....	16
Art. 13 Sirene di segnalazione turni di lavoro.....	16

Art. 14 Attrezzature da giardino.....	17
Art. 15 Cannoncini per uso agricolo.....	17
Art. 16 Razzi e fuochi d'artificio.....	17
Art. 17 Pubblicità fonica.....	18
Art. 18 Attività di pubblica utilità	18
Art. 19 Altre attività rumorose	18
TITOLO V CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO.....	19
Art. 20 Attività di controllo.....	19
Art. 21 Sanzioni.....	19
Art. 22 Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico.....	20
Art. 23 Norme finali e derogatorie.....	21

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera e) della Legge n. 447 del 26/10/1995 cui si rimanda per le principali definizioni.
2. Il regolamento è strettamente correlato con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (o Piano di Zonizzazione Acustica di seguito *P.C.C.A.*), approvato ai sensi della normativa vigente dal Consiglio Comunale.

Art. 2 Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali valori sono riportati anche in appendice al presente regolamento.

Art. 3 Impianti a Ciclo Continuo

1. Agli impianti a Ciclo Continuo si applicano le disposizioni di cui al DM 11/12/1996 e s.m.i.
2. Sono considerati a Ciclo produttivo continuo gli impianti che rispettino uno dei seguenti requisiti:
 - a) nell'impianto non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 - b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione; impianto a ciclo produttivo continuo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto;
3. il "ciclo continuo" verrà concesso previa richiesta, al competente ufficio comunale, attestante il rispetto di uno dei requisiti di cui al comma 2.

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 4 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento per **attività rumorosa di carattere permanente** si intende qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva superiore a **60 giorni per anno solare**, anche in modo non continuativo, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

A titolo esemplificativo sono **attività rumorose di carattere permanente**:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- parcheggi e autorimesse per automezzi pesanti e/o bus;

Art. 5 Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A. sono tenute a presentare apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il Piano Aziendale di Risanamento di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che

dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.

3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., della A.U.L.S.S. competente o di tecnico di fiducia competente in acustica ambientale.
4. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo .

Art. 6 Valutazione previsionale di impatto acustico

1. **Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta da tecnico competente in acustica ambientale i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei **progetti** per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate di seguito :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) I richiedenti il rilascio:
 - di **permessi a costruire** relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali con superficie superiore a 1000 mq;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;

- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, di beni e servizi funzionanti nella fascia oraria 22.00 – 6.00;
- c) Coloro che presentano **denuncia di inizio di attività**, o altro atto equivalente, relativo a:
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali con superficie superiore a 1000 mq;
 - utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
 - esercizio di attività produttive, di beni e servizi funzionanti nella fascia oraria 22.00 – 6.00
- d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, con superficie superiore a 1000 mq. prima dell'avvio dell'attività. Nel caso di pubblici esercizi anche per locali con superficie inferiore ai 1000 mq.
- e) I titolari/legali rappresentanti di pubblici esercizi in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.
- f) Le sorgenti sonore di tipo permanente installate nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, devono rispettare i livelli di pressione sonora stabiliti dal D.P.C.M. 215 del. 16/04/1999. Il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3 del D.P.C.M. 215/1999 deve verificare se l'impianto elettroacustico installato è in grado o meno di superare il limite fissato per il livello LAeq, e deve disporre della documentazione di cui al D.P.C.M. 215/99, corredata dalla relazione di un tecnico competente in acustica, da conservare presso il locale e da esibire, su richiesta, alle autorità di controllo.
2. Tutti i titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture, che comportino variazioni delle emissioni sonore, dovranno tenere nella sede dell'attività idonea documentazione (valutazione previsionale di impatto acustico, certificazione dell'installatore dell'impianto o macchinario, libretti d'uso dell'impianto, ecc...) che attestino che le modifiche apportate non aumentano le emissioni sonore.
3. **Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico** le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modificano

in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti e ove, essendo prevista in uno dei punti precedenti, sia già depositata presso i competenti uffici comunali, una ***previsione di impatto acustico***.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi anche del supporto tecnico di A.R.P.A.V., oppure di tecnici di fiducia.
5. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovì espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, da redigere su apposito modulo predisposto dal Servizio Ambiente.
6. Per attività produttive, sportive e ricreative funzionanti in orario diurno la ***valutazione previsionale di impatto acustico*** potrà essere richiesta anche a fronte di specifiche esigenze.
7. Per le attività che utilizzano **apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo** (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa e conservata dal titolare/legale rappresentante dell'attività.
8. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di permesso, autorizzazione, concessione, o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 7. Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito elencati:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani lavoro ed extraurbani;

- nuovi insediamenti residenziali, soggetti a strumento urbanistico attuativo prossimi alle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui alla normativa vigente, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- nuovi insediamenti residenziali o significativi interventi su insediamenti residenziali esistenti ubicati all'interno delle "fasce di transizione" individuate dal P.C.C.A.

Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi, per il controllo e la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., o di tecnici di propria fiducia.

TITOLO III ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 8 Definizioni

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività rumorosa non inclusa in quelle definite dall'art. 4. Ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali, ad esempio:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali, sportive e di intrattenimento in genere;
 - manifestazioni popolari
 - altre attività non continuative
2. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le attività che presentano durata complessiva superiore a 60 giorni annui.
3. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali (vedi appendice).
4. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
5. Sono previste due tipologie di deroga:
 - **deroga semplificata**: qualora l'attività **rispetti** le condizioni fissate dall'**art. 9** del presente Regolamento (autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ambiente. "con i contenuti di cui alla specifica modulistica predisposta dal Servizio Ambiente.);
 - **deroga ordinaria**: qualora l'attività **non rispetti** le condizioni fissate dall'**art. 9** del presente Regolamento (autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ambiente, previa acquisizione dell'eventuale parere degli organi di controllo.
6. Il comune si riserva la facoltà di richiedere che per particolari tipologie di attività rumorose, venga fatta comunicazione preventiva ai soggetti interessati al disturbo.

7. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.21 e i provvedimenti di cui all'art.22.
8. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 9 Deroghe semplificate

9.1. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

- a) La richiesta di deroga semplificata da inviare al Servizio Ambiente almeno **15 giorni prima** dell'inizio dell'attività rumorosa, con i contenuti di cui alla specifica modulistica predisposta dal Servizio Ambiente. e corredata della documentazione ivi indicata.
- b) Per la deroga semplificata dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - **Durata dei lavori:** Massimo **60 giorni lavorativi**.
 - **Giorni:** Tutti i giorni **feriali** salvo casi specifici

- **Orari:** L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali **dalle ore 7.30 alle ore 19.00.**

3. Procedura di comunicazione di inizio di attività

- a) Qualora il cantiere, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata non superiore a 5 giorni lavorativi**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Servizio Ambiente, da presentare almeno **7 giorni prima** dell'avvio dell'attività, con i contenuti di cui alla specifica modulistica predisposta" ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

4. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Locale e al Servizio Ambiente del Comune di Schio.

9.2. *Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A: piazzale pubblici spettacoli e area concerti*

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

- a) Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Servizio Ambiente almeno **10 giorni prima** dell'inizio dell'attività rumorosa, con i contenuti di cui alla specifica modulistica e corredata della documentazione ivi indicata.

- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10.00 alle ore 1.00**.
- **Tipologia di evento:** manifestazioni promosse ed organizzate dal Comune di Schio o da privati in forma singola o associata con il patrocinio, la collaborazione o il contributo del Comune di Schio; manifestazioni organizzate da enti pubblici, da parrocchie, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali. Deroghe per manifestazioni diverse da quelle elencate sopra possono essere concesse previa valutazione tecnica che ne accerti la compatibilità con la tipologia di eventi sopra citati e secondo gli indirizzi forniti dall'organo amministrativo.

2. Procedura di comunicazione di inizio di attività

- a) Qualora la singola attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata non superiore a 2 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Servizio Ambiente, da **presentare almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'attività**, con i contenuti di cui alla specifica modulistica. ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata

9.3. *Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.*

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

- a) L'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A., e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Servizio Ambiente almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa, . "con i contenuti di cui alla specifica modulistica. e corredata della documentazione ivi indicata.
- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10.00 alle ore 23.30**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

- **Tipologia di evento:** manifestazioni promosse ed organizzate dal Comune di Schio o da privati in forma singola o associata con il patrocinio, la collaborazione o il contributo del Comune di Schio; manifestazioni organizzate da enti pubblici, da parrocchie, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali. Deroghe per manifestazioni diverse da quelle elencate sopra possono essere concesse previa valutazione tecnica che ne accerti la compatibilità con la tipologia di eventi sopra citati e secondo gli indirizzi forniti dall'organo amministrativo.
- Per **particolari tipologie di eventi** promosse ed organizzate dal Comune di Schio o da privati in forma singola o associata con il patrocinio, la collaborazione o il contributo del Comune di Schio potranno essere eccezionalmente concesse deroghe oltre il limite orario sopra citato secondo gli indirizzi forniti dall'organo amministrativo.

2. Procedura di comunicazione di inizio di attività

- a) Qualora l'attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata non superiore a 4 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga sostituita da comunicazione al Servizio Ambiente, **da presentare almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'attività**, "con i contenuti di cui alla specifica modulistica". ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

9.4. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto durante la notte di capodanno.

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

- a) L'esercizio, sia in aree di cui al punto 9.2 che al punto 9.3 del presente articolo, di attività che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, nella notte di Capodanno (tra il 31/12 e il 01/01), necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Servizio Ambiente.

- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 3.00.
- **Tipologia di evento:** manifestazioni promosse ed organizzate dal Comune di Schio o da privati in forma singola o associata con il patrocinio, la collaborazione o il contributo del Comune di Schio; manifestazioni organizzate da enti pubblici, da parrocchie, partiti o

movimenti politici, organizzazioni sindacali. Derghe per manifestazioni diverse da quelle elencate sopra possono essere concesse previa valutazione tecnica che ne accerti la compatibilità con la tipologia di eventi sopra citati e secondo gli indirizzi forniti dall'organo amministrativo

Art. 10 Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.9 del Regolamento (deroghe ordinarie)

1. Qualora il legale rappresentante della ditta/associazione che svolge attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'art. 9 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Servizio Ambiente specifica domanda di autorizzazione in deroga ("deroga ordinaria"), almeno *45 giorni* prima dell'inizio dell'attività, . "con i contenuti di cui alla specifica modulistica" La domanda dovrà essere redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale e corredata della documentazione richiamata in detto allegato.
2. Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, valutate le motivazioni del richiedente, ed acquisito l'eventuale parere degli organi di controlli competenti, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga alle condizioni previste dal presente regolamento.
3. E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

Art. 11 Esibizioni con musica dal vivo all'interno di pubblici esercizi

1. Per poter effettuare esibizioni, anche saltuarie, con musica dal vivo all'interno di pubblici esercizi, dovrà essere redatta una *valutazione previsionale di impatto acustico* che consideri l'impatto derivante da questo tipo di esibizioni.

TITOLO IV ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 12 Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
3. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 13 Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.
3. Il Sindaco può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 14 Attrezzature da giardino

1. L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:
 - **dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00.**
2. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 15 Cannoncini per uso agricolo

L'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e comunque ad una *distanza non inferiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato* e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- con cadenza di sparo non inferiore a *8 minuti*. L'uso di tali attrezzature è consentito nella *fascia oraria 07:30-19:00*.

Art. 16 Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, sarà concessa . “con i contenuti di cui alla specifica modulistica” l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - sagre paesane;
 - particolari ricorrenze organizzate, patrocinate dal Comune di Schio, o a cui il Comune di Schio contribuisce; manifestazioni organizzate da associazioni iscritte all'albo comunale, da altri enti pubblici, da parrocchie, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali. Deroghe per manifestazioni diverse da quelle elencate sopra possono essere concesse previa valutazione tecnica che ne accerti la compatibilità con la tipologia di eventi sopra citati e secondo gli indirizzi forniti dall'organo amministrativo.

2. I Fuochi dovranno in ogni caso essere conclusi entro le ore 00.30.

Art. 17 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica nei limiti di cui al Codice della Strada, è consentita solo per annunci del Comune o di Società che erogano pubblici servizi ed in questo caso previa autorizzazione da parte del competente dirigente. In ogni altro caso è vietata su tutto il territorio comunale.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui alla specifica normativa in materia. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Art. 18 Attività di pubblica utilità

1. Tutti i soggetti, dipendenti del comune, o di società sia pubbliche che private, che per conto del comune stesso, o di altre pubbliche amministrazioni, gestiscono attività di pubblico interesse (servizio nettezza urbana, servizio gestione verde pubblico, trasporto pubblico, ecc....), possono svolgere la propria attività in deroga a quanto riportato nel presente regolamento.
2. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche. L'attività è comunque autorizzata Con l'impegno ad assicurare da parte degli appaltatori, di tutti gli accorgimenti per limitare il più possibile il disagio ai cittadini

Art. 19 Altre attività rumorose

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla normativa vigente , quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto **dalle ore 07:30 alle ore 21:00**. Nei giorni festivi l'orario è il seguente: **dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 21.00**.

TITOLO V CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 20 Attività di controllo.

1. Ai sensi della normativa vigente, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si avvale del supporto tecnico dell'ARPAV o di altri tecnici di fiducia. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.V.; qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.
2. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) ed a trasmettere al Servizio Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all' e l'adozione dei provvedimenti di cui all'.

Art. 21 Sanzioni

1. Salvo quanto previsto dalle norme Statali e Regionali (C.P. - Legge 447/95 – Legge Regionale 21/99), per le violazioni previste dal presente Regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria di Euro 100,00 (cento) ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 modificato dall'art. 16 della Legge 16.01.2003 n. 3”.

Art. 22 Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art. 20, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al Servizio Ambiente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - a) L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - b) La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - c) La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettera a) sono di competenza del Servizio Ambiente; i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettere b) e c) sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere del Servizio Ambiente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.
5. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 20 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

6. I provvedimenti di cui al precedente comma 5 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
7. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art. 23 Norme finali e derogatorie

1. Il presente regolamento abroga:
 - a) gli artt. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 23 luglio 1984.
 - b) ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con quanto previsto nel presente documento.
2. Le eventuali modifiche di quanto riportato in allegato potranno essere approvate con Deliberazione di Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale con propria motivata deliberazione, potrà derogare ai limiti stabiliti con il presente regolamento, nel rispetto comunque di quelli fissati dalla Legge, in senso sia restrittivo che estensivo, in presenza di particolari e/o straordinarie situazioni.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Di seguito si riportano i valori limite in vigore per ciascuna zona territoriale.

1. **Valore limite di emissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

2. **Valore limite assoluto di immissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

3. **Valore limite differenziale di immissione:** differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- **5 dB nel periodo diurno**
- **3 dB nel periodo notturno**

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
 - b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
 - c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
4. **Valore limite di qualità** [Leq in dB(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95:

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferiment</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

5. **Valore di attenzione** [Leq in dB(A)]: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- a. se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b. se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

6. **Fasce di transizione**: il P.C.C.A. individua le fasce di transizione tra aree confinanti con limiti massimi di livello sonoro che si discostano in misura superiore a 5 dBA. Tali fasce sono di larghezza variabile, in particolare:
- per i confini fra aree di classe V e VI ed aree di classe III - fascia di transizione di 50 m;
 - per i confini fra aree di classe V e VI ed aree di classe II o I - fascia di transizione di 100 m;
 - per i confini fra aree di classe III e IV ed aree di classe I - fascia di transizione di 50 m.

Le fasce di transizione sono riportate nella apposita tavola del P.C.C.A..

In tali fasce fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato il livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

6.

TABELLA RIASSUNTIVA					
Tipo di attività rumorosa	Descrizione	Durata	Note	Orario	Procedura
Permanente (vedi art.4)	In assenza di apparecchiature rumorose	> 60 giorni	Nessuna deroga possibile	Come da regolamenti specifici	Dichiarazione sostitutiva)
	Con apparecchiature rumorose	> 60 giorni	Nessuna deroga possibile	Come da regolamenti specifici	Valutazione previsionale di impatto acustico
Temporanea (vedi art.8)	Cantiere edile, stradale o assimilabile	Max 5 giorni	Macchinari conformi alle norme CE	Giorni feriali 7:30-19:00	Comunicazione almeno 7 giorni prima
		Tra 6 gg e 60 gg	Macchinari conformi alle norme CE	Giorni feriali 7:30-19:00	Domanda di deroga semplificata almeno 15 giorni prima
		> 60 giorni	Deroga ordinaria	Eventuali prescrizioni nell'autorizzazione	La domanda dovrà essere redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale e corredata della documentazione richiamata in detto allegato.
	In area prevista dal P.C.C.A. (area concerti e piazzale pubblici spettacoli)	max 2 gg	Manifestazioni organizzate, patrocinate dal Comune di Schio, o a cui il Comune di Schio contribuisce; manifestazioni organizzate da associazioni iscritte all'albo comunale, da altri enti pubblici, da parrocchie, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali.	Dalle 10:00 - 1:00	Comunicazione almeno 7 giorni prima
		> 2 giorni		Dalle 10:00 -1:00	Domanda di deroga semplificata almeno 10 giorni prima
	In area non prevista dal P.C.C.A.	max 4 gg		Dalle 10:00 - 23:30	Comunicazione almeno 7 giorni prima
		Tra 4 gg e 60 gg		Dalle 10:00-23:30	Domanda di deroga semplificata almeno 15 giorni prima

Regolamento in materia di inquinamento acustico

5.